

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 giugno 2002 - Deliberazione N. 3152 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale e Piano Sanitario - **L. 11 ex art. 26 - Proposta di modifica della deliberazione di G.R.C. n. 1426/91 e della circolare n. 12/91.**

omissis

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 26 L.R. 11/84, le UU.SS.LL. della Campania sono state autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari, e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa;

- che per l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo summenzionato è stata poi emanata la L.R.C. 25/8/89 n. 16, il cui articolo unico ha disposto: "...che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali, esso contributo va erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicaps, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicaps gravissime, tali da richiedere cure ed assistenze intense e continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari";

RICORDATO:

- che con deliberazione n. 1426 del 19/3/91 ed allegata circolare n. 12/91, al fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti potenziali beneficiari, la Giunta Regionale ha determinato i criteri e le nuove modalità da adottare per la corretta applicazione dell'art. 26 citato, apportando, all'uopo, uno schema di diagnosi da utilizzare per la verificare, da parte delle Amministrazioni Sanitarie, del grado di invalidità dei soggetti interessati, e, in tal modo, confermare - o meno - l'inserimento di questi nella graduatoria degli aspiranti beneficiari;

- che, con la stessa delibera si è deciso di ripartire le risorse finanziarie disponibili secondo i principi dalla IV Sezione del TAR Campania con sentenza n. 61 dell'1/3/90, in relazione al numero degli aventi diritto, individuati da ciascuna USL tenuto conto anche dello stato di bisogno del nucleo familiare in cui è inserito l'inabile;

RILEVATO:

- che a tutt'oggi le fasi procedurali relative agli accertamenti sanitari non risultano ancora conclusi con la conseguente obiettiva impossibilità, da parte della Regione, di procedere alla ripartizione delle somme da erogare alle UU.SS.LL. in ragione del numero dei potenziali beneficiari presenti nei rispetti bacini di utenza;

- che gli adempimenti innanzi descritti non possono che essere deputate le AA.SS.LL., che sono, ex lege, subentrate nelle funzioni già facenti capo alle ex UU.SS.LL., cui spetta accertare lo specifico stato invalidante degli istanti (cfr. C.S. sez. V n. 2023 del 17/4/02; Tar Campania sez. III, N. 1159 del 16/3/01);

- che per meglio e più celermente conseguire tale scopo necessita modificare la deliberazione G.R.C. n. 1426/91 e la circolare n. 12/91, eliminando una modalità operativa posta a carico della Regione, rilevatasi nel tempo inattuabile direttamente da essa stessa per la dipendenza degli essenziali adempimenti procedurali dalla operatività delle AA.SS.LL. competenti per territorio e, quindi, di dover escludere che tra le attività della Regione rientri anche la redazione di una graduatoria unica, residuando unicamente alla stessa il compito di distribuire alle AA.SS.LL. il fondo di copertura della norma in parola, nonché la vigilanza sull'esatta esecuzione degli adempimenti di legge;

CONSIDERATO:

- che i criteri cui le AA.SS.LL. competenti devono attenersi nella predisposizione delle graduatorie sono i seguenti:

- a) l'inserimento in graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo ex art. 26 L.R. 11/84 è rigorosamente limitato a quanti abbiano prodotto la domanda entro il triennio di vigenza della norma e, comunque, non oltre il termine decennale di prescrizione (C.d.S. sez. IV, 14/2/2000 n. 756; Tar Campania

sez. III, n. 2586 del 6/5/02) che comincerà a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc);

- b) l'inabilità deve essere caratterizzata da 1) handicaps gravissimi 2) tali da richiedere cure ed assistenze intense 24 ore su 24 3) sussistenza di totale incapacità di provvedere ai propri bisogni;

- c) le certificazioni eventualmente prodotti dagli aventi causa in altri iter procedurali ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, non coincidenti del tutto con quelli previsti dalla norma, non integrano i requisiti da accertare (C.S. sez. IV n. 1977 del 10/4/02);

- d) sono esclusi dal contributo gli ultra sessantacinquenni e gli infermi di mente per i quali, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 81/6 del 29/4/1987 sono previste altre forme di interventi (C.d.S. sez. I 7/12/1993 n. 1138);

- e) la pretesa del beneficio non può estendersi a periodi successivi al triennio di vigenza della L.R. 11/84;

- f) l'entità del contributo è fissata dalla legge nella misura del 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza dell'internato a tempo pieno, con riferimento al triennio di vigenza della L.R. 11/84;

CONSIDERATO altresì:

- che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26 L.R. 11/84 si fa fronte esclusivamente con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui all'apposita unità previsionale di base 4.16.41.0.1 (capitolo n. 7864 bilancio 2001) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9 del 25/3/2002 ed attualmente in corso di esame da parte del Consiglio Regionale;

- che tali risorse saranno erogate le AA.SS.LL. della Campania in rapporto proporzionale al n. di quanti abbiano presentato domanda entro il termine ordinario di prescrizione ed il cui stato invalidante sia stato accertato secondo i criteri più selettivi di cui alla L.R. 16/89;

- che la previsione normativa, nel suo complesso, lascia all'autorità pubblica, pur dopo la verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, la potestà di apprezzare discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" atteso che il contributo di cui trattasi appartiene alla categoria degli ausili pubblici derivanti da provvedimenti amministrativi di natura concessoria rispetto ai quali la posizione soggettiva dell'aspirante ha consistenza di interesse legittimo (ex plurimis: Cas. Civ. Sez. Unite 11/10/94 n. 8297);

- che la parziale erogazione del contributo non integra il provvedimento di natura concessoria innanzi descritto e pertanto non fa sorgere a diritto soggettivo la posizione giuridica dell'avente causa (ex plurimis: Cas. Civ. Sez. Unite 11/10/94 n. 8297);

RITENUTO pertanto, di dover modificare la deliberazione G.R.C. n. 1426/91 e la circolare n. 1291 demandando ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania competenti la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ex art. 26 L.R. 11/84 per gli anni 84-85; 85-86 ed 86-87 in conformità dei criteri prima enunciati;

- distinte graduatorie degli aspiranti ex art. 26 L.R. 11/84 per gli anni 84-85; 85-86 ed 86-87 in conformità dei criteri prima enunciati;

SENTITI i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania competenti per territorio;

SENTITO il Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura

VISTO: l'art. 21 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime;

DELIBERA

Per i motivi in premessa esplicitati che s'intendono integralmente riportati:

- di modificare nel senso innanzi rilevato, la deliberazione G.R.C. n. 1426/91 e la circolare n. 12/91 demandando, per gli effetti, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania competenti, secondo l'accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL. la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ex art. 26 L.R. 11/84 per gli anni 84-85; 85-86 ed 86-87;

- di impegnare gli stessi - ove la documentazione tecnico sanitaria presente agli atti di ufficio, eventualmente integrata ad iniziativa di parte, non dovesse fornire un responso in merito all'accertamento richiesto - alla predisposizione, ove possibile, di un nuovo esame medico sanitario (C.S. sez. V, n. 2023 del 17/4/02; n. 7475 del 31/12/01);

- di impegnare, comunque, i Direttori Generali, nelle formulazione delle graduatorie, alla rigorosa osservanza dei criteri introdotti dall'articolo unico della L.R. 16/89 e dalla giurisprudenza formatosi medio tempore di seguito indicata:

- a) l'inserimento in graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo ex art. 26 L.R. 11/84 è rigorosamente limitato a quanti abbiano prodotto la domanda entro il triennio di vigenza della norma e, comunque, non oltre il termine decennale di prescrizione (C.d.S. sez. IV, 14/2/2000 n. 756; Tar Campania sez. III, n. 2586 del 6/5/02) che comincerà a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc);

- b) l'inabilità deve essere caratterizzata da 1) handicaps gravissimi 2) tali da richiedere cure ed assistenze intense 24 ore su 24 3) sussistenza di totale incapacità di provvedere ai propri bisogni;

- c) le certificazioni eventualmente prodotti dagli aventi causa in altri iter procedurali ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, non coincidenti del tutto con quelli previsti dalla norma, non integrano i requisiti da accertare (C.S. sez. IV n. 1977 del 10/4/02);

- d) sono esclusi dal contributo gli ultra sessantacinquenni e gli infermi di mente per i quali, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 81/6 del 29/4/1987 sono previste altre forme di interventi (C.d.S. sez. I 7/12/1993 n. 1138);

- e) la pretesa del beneficio non può estendersi a periodi successivi al triennio di vigenza della L.R. 11/84;

- f) l'entità del contributo è fissata dalla legge nella misura del 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza dell'internato a tempo pieno, con riferimento al triennio di vigenza della L.R. 11/84;

- di confermare che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26 L.R. 11/84 si fa fronte esclusivamente con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui all'apposita unità previsionale di base n. 4.16.41.0.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N. 9 del 25/3/2002 ed attualmente in corso di esame da parte del Consiglio Regionale (ex Cap. dello stato di previsione della spesa n. 7864 del bilancio 2001 reimpostato nel corrente E.F.);

I Dirigente del Settore Assistenza Sociale dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport Tempo Libero e Spettacolo del Settore Interventi a favore delle fasce socio sanitarie particolarmente deboli dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria, dell'A.G.C. Avvocatura per quanto di competenza e dell'A.G.C. Piano Sanitario e Rapporti con le UU.SS.LL. sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino